

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO

Art.1) Ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e integrazioni (di seguito "Codice del Terzo Settore") è costituita un'associazione avente la denominazione di **"FLORIAN METATEATRO Associazione E.T.S."** enunciabile anche come **"FLORIAN METATEATRO E.T.S."** (di seguito anche solo "Associazione").

1.2 - L'associazione ha sede legale nel **Comune di Pescara (PE) Via Valle Roveto n. 39** nella propria struttura stabile, il "Florian Espace" ed ha durata illimitata.

1.3 - Il trasferimento dell'indirizzo della sede nel medesimo Comune può essere stabilito con delibera del Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria, salvo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

1.4 - L'Associazione potrà acquisire la personalità giuridica mediante iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore ai sensi dell'articolo 22 del Codice del Terzo Settore, qualora sussistano i requisiti patrimoniali e procedurali previsti dalla legge.

Art.2) L'Associazione **"FLORIAN METATEATRO Associazione E.T.S."** si propone di svolgere le seguenti **attività di interesse generale di cui all'Art. 5 comma 1, D.Lgs 117/2017:**

- **lettera "i":** l'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;

- **lettera "d":** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

In particolare l'associazione si propone quanto segue: produzione e realizzazione di spettacoli teatrali, cinematografici, films, video, lungometraggi, cortometraggi, spettacoli di danza di musica e di spettacoli dal vivo in genere; organizzazione ed ospitalità di rassegne, festival e programmazioni teatrali e dello spettacolo in generale; promozione di attività volte a sviluppare e a valorizzare la cultura teatrale, attività quali spettacoli, laboratori, seminari, residenze artistiche, conferenze, dibattiti, pubblicazioni, mostre, proiezioni, video; attività di formazione professionale nel campo teatrale e dello spettacolo in genere; attività di ricerca teatrale volta a sperimentare e ad individuare nuovi linguaggi teatrali e metodi di ricerca; attività di promozione nel campo della musica, della danza, della poesia, della letteratura e delle arti visive, e dei rapporti delle suddette discipline con il teatro; scambi teatrali e culturali con altre associazioni, compagnie e strutture che perseguono scopi simili e con Istituti nonché Enti Pubblici e Privati, italiani ed esteri.

Le attività di seguito elencate sono svolte in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità dell'Associazione e non comportano l'esercizio di attività economiche organizzate in forma imprenditoriale:

- commercializzazione di oggetti collegati con le attività istituzionali,

merchandising, libri, dischi, pubblicazioni in genere, materiale divulgativo;

- somministrazione di alimenti e bevande in occasione di eventi sempre collegati con le attività dell'associazione;
- eventuali altre attività, comunque accessorie e strumentali, connesse e collegate con le attività principali.

L'Associazione può esercitare le suddette attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea dei Soci. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà attestare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio ai sensi dell'art. I comma 6, del Codice del Terzo Settore.

L'attività dell'Associazione **"FLORIAN METATEATRO Associazione E.T.S."** si realizza e si sviluppa prevalentemente nel territorio **Italiano**.

PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI

Art.3) Il patrimonio sociale dell'Associazione è costituito da:

- a) quote associative;
- b) beni mobili ed immobili acquistati a titolo gratuito o a titolo oneroso;
- c) fruizione di contributi, sovvenzioni, sussidi e indennizzi versati, da parte della Regione Abruzzo, della Provincia di Pescara, del Comune di Pescara, del Ministero della Cultura (MiC), e da altri eventuali Ministeri, da Banche, Istituti di credito, da qualsivoglia Ente privato o pubblico italiano o estero, Società persone fisiche o giuridiche, sia italiane che estere; ogni altro introito che concorra a incrementare l'attività dell'Associazione;
- d) da ogni altra liberalità che l'associazione dovesse ricevere a qualunque titolo.

Art.4) L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Consiglio di amministrazione il bilancio consuntivo o rendiconto annuale ed il bilancio preventivo per l'anno successivo, che dovranno essere sottoposti all'assemblea ed approvati nei termini di legge e comunque previsti dalla normativa e prassi vigente.

Gli utili o gli avanzi di gestione verranno impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Sarà, pertanto, vietato distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

ASSOCIATI

Art.5) Gli iscritti all'Associazione si distinguono in due categorie:

- a) Soci onorari, scelti tra persone che si sono particolarmente distinte in campo artistico, culturale, sociale o politico. I soci onorari non versano alcun contributo.
- b) Soci ordinari: Sono soci ordinari, oltre ai soci fondatori, tutte le persone fisiche e giuridiche nonché gli Enti Pubblici e Privati senza esclusione alcuna, che, avendo presentato domanda d'ammissione, sono stati ammessi come tali dall'Organo Amministrativo, salvo naturalmente

i dimissionari. La domanda di ammissione di socio ordinario andrà presentata al Consiglio d'Amministrazione, che deciderà a suo insindacabile giudizio sulla base degli interessi manifestati dal richiedente in merito all'attività svolta dall'Associazione e possibilmente documentati. I soci ordinari dovranno versare all'atto dell'ammissione e successivamente di anno in anno il contributo annuale fissato dal Consiglio di amministrazione.

Il numero dei soci è illimitato ed è esclusa la temporaneità del rapporto associativo.

A tutti i soci onorari ed ordinari maggiori d'età spetta il diritto di voto nelle assemblee sia ordinarie che straordinarie su qualunque argomento. A ciascun socio spetta 1 (un) voto nelle assemblee.

La quota sociale e il contributo associativo non sono rivalutabili e sono intransmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Art.6) I soci ordinari sono espulsi o radiati quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle delibere prese dagli organi sociali; quando si rendano morosi nel versamento di eventuali quote sociali; quando in qualunque modo arrechino danni morali o materiali all' Associazione.

Le espulsioni e le radiazioni saranno decise dal Consiglio d'Amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Le dimissioni da socio ordinario vanno presentate per iscritto al Consiglio di Amministrazione e avranno efficacia immediata.

AMMINISTRAZIONE

Art.7) Il Consiglio di Amministrazione è composto da 3 (tre) membri scelti dall'Assemblea tra i soci.

La nomina sarà fatta dall'assemblea se le designazioni saranno già disponibili all'atto del rinnovo del Consiglio o dal Consiglio stesso, per cooptazione, in caso di designazione successiva.

Gli amministratori durano in carica 3 (tre) anni o anche a tempo indeterminato e sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.

Art.8) Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente e un Vicepresidente, ove a tali nomine non abbia provveduto l'Assemblea degli associati.

L'assemblea dovrà riconoscere ai membri del Consiglio il rimborso delle spese sostenute in ragione del loro mandato e potrà stabilire gettoni di presenza per i medesimi.

Art.9) Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) dei suoi membri e comunque almeno 1 (una) volta all'anno per deliberare in ordine ai bilanci/rendiconti consuntivo e preventivo ed all'ammontare della quota sociale.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal

Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art.10) Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla compilazione dei bilanci/rendiconti preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea, alla nomina di dipendenti ed impiegati determinandone la retribuzione e compila il Regolamento per il funzionamento della Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.

Art.11) Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

ASSEMBLEE

Art.12) Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio mediante comunicazione scritta o fax o posta elettronica diretti a ciascun associato, oppure mediante affissione nell'albo dell'Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo degli associati, a norma dell'art. 20 C.C.

L'assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale purché in Italia.

Art.13) L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio/rendiconto consuntivo e preventivo, sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione, quella straordinaria sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto e sulla nomina dei liquidatori, e su tutto quant'altro ad essa demandato per legge o per statuto.

Art.14) Gli associati non possono farsi rappresentare in assemblea.

Art.15) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio, mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio Presidente.

Il Presidente dell'assemblea nomina un segretario, e, se lo ritiene opportuno, due scrutatori.

Spetta al Presidente dell'assemblea di constatare il diritto di intervento all'assemblea.

Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art.16) Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati, mentre le deliberazioni dell'assemblea straordinaria sono prese a maggioranza di voti ma con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) degli associati. Entrambe le assemblee tuttavia potranno, in seconda convocazione, deliberare, a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Tutte le deliberazioni assembleari dovranno restare affisse presso la

sede sociale nei 15 (quindici) giorni successivi a ciascuna adunanza. Le riunioni o la partecipazione dei singoli componenti dell'Assemblea possono essere svolte anche mediante sistemi di collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (audio-videoconferenza), purchè sia garantita a tutti i partecipanti la possibilità di seguire lo svolgimento dei lavori, ricevere e visualizzare i documenti da esaminare, intervenire e partecipare alla discussione.

Organo di controllo

Art. 17) - Qualora se ne ravvisi la necessità, e nei casi previsti per legge ai sensi dell'art. 30 Codice del Terzo Settore viene eletto dall'Assemblea un organo di controllo monocratico.

17.2 - L'organo di controllo dura in carica per quattro esercizi e deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile.

17.3 - L'organo di controllo:

- " vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;

- " vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- " esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;

- " attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

17.4 - L'Organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. L'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

17.5 - L'Organo di controllo è invitato alle riunioni del Consiglio Direttivo e in tal caso può esprimere la sua opinione sugli argomenti all'ordine del giorno, senza diritto di voto.

Revisione legale dei conti

Art. 18) Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Assemblea nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

18.2 - L'incarico della revisione legale dei conti può essere affidato all'Organo di controllo, a condizione che sia revisore legale iscritto nell'apposito registro.

18.3 - Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Patrimonio e risorse economiche

Art. 19) Il patrimonio dell'Associazione costituito da beni mobili ed immobili, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate, è

utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento delle proprie finalità.

19.2 - È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

19.3 - Le risorse economiche con le quali l'Associazione provvede al funzionamento ed allo svolgimento della propria attività sono:

- a) quote e contributi dei Soci e di privati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali e per il sostegno alle attività dell'Associazione;
- d) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari
- e) erogazioni liberali dei Soci e di terzi;
- f) entrate derivanti raccolta fondi; l'Associazione provvederà a redigere l'apposito rendiconto previsto dalla normativa vigente.
- g) ogni altra entrata, compatibile con le finalità sociali dell'associazionismo di promozione sociale, che contribuisca al reperimento dei fondi necessari al raggiungimento degli scopi istituzionali, nel rispetto dei limiti e delle condizioni imposte dalla normativa vigente;
- h) attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore (purché lo Statuto lo consenta e siano secondarie e strumentali);

19.4 - Tutte le entrate ed i proventi dell'attività dell'Associazione sono utilizzati e spesi per il raggiungimento delle finalità della stessa e non possono essere divisi e/o distribuiti (neppure in modo indiretto) ai Soci.

19.5 - Gli eventuali utili o avanzi di gestione dell'Associazione devono essere reinvestiti a favore delle attività istituzionali statutariamente previste.

Bilancio di esercizio

Art. 20) L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

20.2 - Esso è predisposto dal Tesoriere, sulla base delle determinazioni del Consiglio Direttivo e viene approvato dalla Assemblea nei termini di legge o previsti dalla prassi vigente.

20.3 - Il bilancio di esercizio deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro i termini e le modalità previsti dalla normativa vigente.

20.4 - Il bilancio di esercizio, redatto in conformità alla normativa vigente, deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa stessa.

20.5 - Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, devono essere affissi presso la sede sociale.

20.6 - Ove ritenuto opportuno e quando obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 3 luglio 2017. n. 117 l'Associazione redige,

deposita presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblica nel proprio sito internet il bilancio sociale. Quest'ultimo è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea nei termini di legge e secondo la prassi vigente.

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

Art. 21) In caso di cessazione, estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 o di altro organo competente ai sensi delle disposizioni vigenti e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altre associazioni del Terzo settore aventi analoghe finalità e preferibilmente operante nello stesso Comune, in conformità a quanto disposto dalle disposizioni di legge vigenti.

21.2 - L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Rinvio

22.1 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

22.2 - L'Associazione assicura in ogni caso il rispetto dei principi di democraticità, uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, partecipazione effettiva alla vita associativa e trasparenza, in conformità al Codice del Terzo Settore.

F.to Anna VELLACCIO

" Marco BULFERI Notaio